

## GIURISPRUDENZA

*Le pronunce riportate di seguito sono visualizzabili per esteso attraverso le banche dati pubblicamente consultabili*

### Offerta migliorativa ex art. 77 r.d. n. 827 del 1924 e necessario coordinamento con il principio della *par condicio competitorum*

*Cons. Stato, sez. III, 30 dicembre 2020, n. 8537*

### OFFERTE UGUALI – GARA SUPPLETIVA – OFFERTA MIGLIORATIVA EX ART. 77 R.D. 827/1924 – CONDIZIONI DI APPLICAZIONE



Con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato è chiamato ad occuparsi di un caso di applicazione della regola dell'**offerta migliorativa** ex **art. 77 del r.d. n. 827/1924** nell'ipotesi di offerte uguali, ancorché non richiamata espressamente dal disciplinare di gara.

Nel merito, nell'ambito di una procedura aperta per l'affidamento di **lavori** secondo il **criterio del massimo ribasso**, due operatori economici si classificavano entrambi primi a pari merito, avendo presentato **identiche offerte**. Per tale evenienza, il bando stabiliva espressamente che si sarebbe proceduto a **sorteggio** e che non era possibile presentare offerte modificative o integrative dell'offerta già presentata.

La stazione appaltante fissava una seduta ai fini dello svolgimento del sorteggio, a cui si presentava un solo offerente, manifestando la volontà di proporre un'**offerta migliorativa** ai sensi dell'art. 77 del r.d. n. 827/1924. Tale richiesta veniva accolta dalla stazione appaltante che aggiudicava la gara al concorrente che presentava l'offerta migliorativa, senza dare corso al sorteggio.

Con ricorso presentato dal secondo offerente non aggiudicatario, la questione veniva portata innanzi al TAR che, nell'accogliere il gravame, rilevava come la successiva acquisizione dell'offerta migliorativa, ex art. 77 citato, da parte della stazione appaltante abbia concretato una iniziativa del tutto **imprevista e imprevedibile**, in contrasto non solo con le disposizioni del bando di gara ma anche con i **principi di trasparenza e par condicio**.

Sulla questione viene pertanto chiamato ad occuparsi il Consiglio di Stato in sede di appello.

Il Collegio muove l'analisi dalla **lettura** dell'**art. 77** r.d. n. 827/1924 che prevede: *"quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'**asta**, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una **licitazione** fra essi soli, a partiti segreti o ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta **migliore offerente** è dichiarato **aggiudicatario**. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, ovvero nel caso in cui le offerte debbano essere contenu-*

te entro il limite di cui al secondo comma dell'art. 75 e all'ultimo comma dell'art. 76, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario".

Si tratta di una disposizione normativa ancora **formalmente in vigore** ma **esterna** al Codice degli appalti, la quale, sia pur con riferimento alle "aste", detta una disciplina residuale destinata ad applicarsi nei rari casi in cui vi sia un **ex aequo** del prezzo offerto, nelle gare al massimo ribasso.

Tale regola, pur risentendo della risalente disciplina generale dei contratti in cui è calata, può ben considerarsi rispondente ai **principi** costituzionali ed eurounitari di **imparzialità, buon andamento e concorrenza**, nella misura in cui, imponendo agli offerenti *ex aequo* un esperimento migliorativo prima del sorteggio, coniuga il principio di concorrenza con quello dell'oculato utilizzo delle risorse pubbliche.

Tuttavia, osserva il Collegio, la **regola dell'offerta migliorativa** dev'essere **contestualizzata** e calata in un reticolo di principi di derivazione costituzionale ed eurounitaria, come il principio della **par condicio competitorum**, da cui discendono i corollari della trasparenza, del divieto di discriminazione e simili.

Per quanto premesso quindi, il Consiglio di Stato osserva come nel caso in esame l'applicazione della regola *ex art. 77* sia avvenuta in **difformità** alla regola che primariamente governa le procedure aperte in quanto precipitato applicativo del principio di *par condicio* e, in particolare, all'**obbligo** per la stazione appaltante, nella fattispecie concreta, di previo invio di una comunicazione o anche la semplice pubblicazione di un avviso sulla piattaforma telematica che renda manifesta le modalità e i tempi della **gara suppletiva** riservata agli **ex aequo**, a maggior ragione nei casi, come quello di specie, in cui il bando detta disposizioni apparentemente escludenti la possibilità dell'offerta migliorativa.

\* \* \* \* \*

**Informazioni omesse, false e fuorvianti rese dall'operatore economico: è sempre necessario uno scrutinio caso per caso**

*Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 2021, n. 62*

**ART. 80, C. 5, D.LGS. 50/2016 – INFORMAZIONI OMESSE, FALSE E FUORVIANTI – ESCLUSIONE – NON È AUTOMATICA – VALUTAZIONE CASO PER CASO**



Una società partecipava in raggruppamento temporaneo a una procedura di gara, **omettendo** di dichiarare **l'esistenza di procedimenti penali in corso** a carico dei soggetti costituenti il raggruppamento temporaneo stesso; in conseguenza di ciò, l'Amministrazione che aveva bandito la procedura revocava il provvedimento di aggiudicazione originariamente disposto in suo favore.

Il raggruppamento aggiudicatario proponeva dunque ricorso, il quale veniva accolto dal giudice di primo grado. L'Amministrazione interponeva quindi appello contro la sentenza impugnata. Anche il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ribadito l'interpretazione adottata dal giudice di prime cure, ricordando che, sul punto, si è recentemente espressa l'**Adunanza plenaria** del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. plen. 28 agosto 2020, n. 16), che ha dato

una lettura "sostanzialistica" della questione riguardante le false od omesse dichiarazioni presentate in gara, enucleando i seguenti principi di diritto:

a) la falsità di informazioni, rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l'ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l'aggiudicazione è riconducibile all'ipotesi prevista dalla lettera c) [ora, dopo le modifiche introdotte dal d.l. 135/2018, **lettera c-bis**)] dell'**art. 80, c. 5**, del Codice dei contratti pubblici;

b) in conseguenza di ciò, la stazione appaltante è sempre tenuta a svolgere la **concreta valutazione** di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, **senza che si possa configurare alcun automatismo espulsivo**;

c) alle conseguenze ora esposte conduce anche l'omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di **obblighi dichiarativi** predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti **sull'integrità** ed **affidabilità** dell'operatore economico;

d) la lettera **f-bis**) dell'art. 80, c. 5, del Codice ha, invece, **carattere residuale** e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora **c-bis**)] della medesima disposizione.

In sintesi, la stazione appaltante è chiamata ad accertare se l'informazione (fornita o omessa) sia **effettivamente falsa e fuorviante**, se sia stata in grado di **sviare** le proprie valutazioni (avendo così un carattere di "**rilevanza**") e se il comportamento tenuto dall'operatore economico incida effettivamente in senso negativo sulla sua integrità e affidabilità (connotando così l'omessa/falsa dichiarazione come "**significativa**"). Nel caso di specie, tuttavia, l'Amministrazione non aveva svolto una valutazione in merito alla situazione concreta, comminando in maniera automatica la sanzione espulsiva; pertanto, i giudici hanno confermato l'illegittimità dell'esclusione disposta nei confronti del concorrente.

\* \* \* \* \*

**Il termine accelerato per l'impugnazione degli atti di gara si applica anche al soggetto estero?**

*TAR Lazio, sez. II, 15 gennaio 2021, n. 610*

**RITO APPALTI – TERMINE PER IMPUGNARE – SOGGETTO ESTERO – ESIGENZE Celerità – SPECIALITÀ RISPETTO A RITO ORDINARIO – NON TOLLERA DEROGHE**



Il Consolato Generale d'Italia a Porto Alegre (Brasile) indicava una procedura negoziata per l'affidamento della fornitura dei servizi di manodopera in appalto di funzionari amministrativi per il miglioramento dei servizi consolari. La quarta graduata impugnava l'aggiudicazione, adducendo diversi motivi di ricorso. La controinteressata eccepeva la **tardività del ricorso** per violazione del termine di cui all'**art. 120, c. 5, d.lgs. 104/2010** (codice del processo amministrativo), il quale dispone che il ricorso – principale o incidentale – e i motivi aggiunti aventi ad oggetto l'impugnazione degli atti del-

le procedure di affidamento degli appalti pubblici devono essere impugnati **entro trenta giorni** dall'aggiudicazione.

Ad avviso della ricorrente, invece, il termine sopra indicato doveva ritenersi prolungato per il disposto dell'**art. 41, c. 5, c.p.a.**, a mente del quale *“il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni, se le parti o alcune di esse risiedono **in altro Stato d'Europa**, o di novanta giorni se risiedono **fuori d'Europa**”*.

Il Collegio, tuttavia, ha chiarito che, nell'ambito dei riti speciali, non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 41, c. 5, c.p.a., in quanto l'art. 120, c. 5, si pone, rispetto alla suddetta norma, in rapporto di **specialità**. Per giurisprudenza ormai consolidata, infatti, i **riti speciali** risultano oggetto di una disciplina specifica *“organizzata su particolari esigenze di **celerità** e che **non presenta particolari modulazioni derivanti dalla residenza all'estero di qualcuna delle parti**”*. Il termine legale accelerato, dunque, non tollera deroghe e prevale sulla disciplina generale dei termini processuali.

Nel caso di specie, tuttavia, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati notificati nel rispetto del termine di cui all'art. 120, c. 5, esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione, ma non anche della controinteressata, in relazione alla quale la notifica è stata avviata ben oltre la scadenza del termine di 30 giorni; di conseguenza, sia il ricorso sia i motivi aggiunti sono stati dichiarati **irricevibili** da parte dei giudici capitolini.

## DIALOGO TRA CORTI

*Le pronunce riportate di seguito sono visualizzabili per esteso attraverso le banche dati pubblicamente consultabili*

**Il Consiglio di Giustizia amministrativa rimette all'Adunanza plenaria la questione relativa alla deroga del “principio di continuità” del possesso dei requisiti da parte di un'impresa socia di un consorzio stabile, non designata all'esecuzione dei lavori**  
*Cons. Giust. Amm., ord. 29 dicembre 2020, n. 1211*

PRINCIPIO DI CONTINUITÀ – PERDITA REQUISITO DI QUALIFICAZIONE – CONSORZIO STABILE – CONSORZIATA NON ESECUTRICE – RIMESIONE ADUNANZA PLENARIA

Con l'ordinanza in commento il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha sottoposto all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato le seguenti questioni:

1) se, nell'ipotesi di partecipazione ad una gara d'appalto di un **consorzio stabile**, l'impresa consorziata non designata ai fini dell'esecuzione (in virtù della quale però il consorzio possiede il requisito di qualificazione) vada considerata come **soggetto terzo** rispetto al consorzio, equiparabile all'impresa ausiliaria nell'avvalimento e perciò **sostituibile** in applicazione dell'art. 89, c. 3, del Codice degli appalti, in **deroga** al principio dell'obbligo del **possesso continuativo dei requisiti** nel corso della gara e fino all'affidamento;

2) se, in caso di risposta negativa al precedente quesito, qualora l'impresa consorziata non designata al fine dell'esecuzione possieda il requisito di qualificazione grazie ad **un contratto di avvalimento** con altra impresa, trovino comunque applicazione la norma e la conseguente deroga sopracitate.

Nel caso che ha dato origine alla controversia, una stazione appaltante aveva **annullato** il provvedimento di aggiudicazione di un appalto di lavori a favore di un consorzio

stabile, dopo aver accertato, durante la fase delle verifiche dei requisiti, che il consorzio stabile aveva **perduto** durante la procedura di gara (ma successivamente riacquistato prima del termine, n.d.r.), **il requisito di qualificazione** richiesto (nello specifico il possesso della attestazione SOA nella categoria OS35).

La perdita temporanea del requisito era conseguenza del fatto che l'impresa consorziata non designata, che portava in dote l'attestazione SOA richiesta dal bando, a sua volta la derivava da **un contratto di avvalimento** con un'altra impresa; tale contratto è però venuto meno durante la procedura di gara, per fatto dell'impresa avvalsa.

Il TAR Sicilia aveva rigettato integralmente il ricorso avanzato dal consorzio, rilevando come il medesimo violasse il **principio di continuità nel possesso dei requisiti di gara**, principio consolidatosi in giurisprudenza a partire dall'Adunanza plenaria n. 8 del 2015 e che si imporrebbe, non per un mero formalismo, ma a garanzia della **"permanenza della serietà e della volontà dell'impresa di presentare un'offerta credibile"**.

Inoltre, l'istituto invocato dall'art. 89 del Codice, pur rispondendo all'esigenza di evitare l'esclusione dell'operatore per ragioni ad esso non direttamente imputabili e di stimolare, per riflesso, il ricorso all'avvalimento, avrebbe secondo il TAR un **carattere derogatorio** rispetto al principio generale **dell'immodificabilità soggettiva del concorrente nel corso della procedura**.

Tale pronuncia di primo grado è stata infine impugnata dal consorzio stabile innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa, il quale ha riportato la questione all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, rilevando la **peculiarità** del caso di specie, nel quale è forse possibile dubitare della **terzietà** dell'impresa consorziata non esecutrice, ma non della totale **estraneità** dell'impresa che tramite un contratto di avvalimento le "forniva" il requisito portato in dote al consorzio.

Da qui l'esigenza di rivedere l'orientamento giurisprudenziale circa l'obbligo del possesso continuativo dei requisiti, la cui applicazione senza deroghe porterebbe all'insorgere di **possibili contrasti giurisprudenziali** ed alla possibile **violazione dell'art. 63 della direttiva 2014/24/UE** per cui *"l'amministrazione aggiudicatrice impone che l'operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi obbligatori di esclusione. L'amministrazione aggiudicatrice può imporre o essere obbligata dallo Stato membro a imporre che l'operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione"*.

\* \* \* \* \*

*La presentazione di un'istanza di concordato in bianco ex art. 161, c. 6, legge fallimentare da parte dell'impresa mandante di un RTI costituisce causa di automatica esclusione dalle gare pubbliche?*

*Cons. Stato, sez. V, ord. 8 gennaio 2021, n. 313*

CONTRATTI PUBBLICI – PARTECIPAZIONE ALLE GARE PUBBLICHE – RTI – CONCORDATO IN BIANCO – CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE – CAUSA DI ESCLUSIONE – AUTORIZZAZIONE GIUDIZIALE – RIMESIONE ADUNANZA PLENARIA

Con l'**ordinanza** in commento, la V sezione del Consiglio di Stato rimette al vaglio dell'**Adunanza plenaria** quattro rilevanti **questioni pregiudiziali**, ovvero:

1) *se la presentazione di un'istanza di **concordato in bianco** ex art. 161, c. 6, legge fallimentare da parte dell'**impresa mandante** di un raggruppamento temporaneo debba ritenersi **causa di automatica esclusione** dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, ovvero se la presentazione di detta istanza non inibisca la partecipazione alle procedure per l'affidamento di commesse pubbliche, quanto meno nell'ipotesi in cui essa contenga una **domanda prenotativa per la continuità aziendale**;*

2) *se la partecipazione alle gare pubbliche debba ritenersi **atto di straordinaria amministrazione** e, dunque, possa consentirsi alle imprese che abbiano presentato domanda di concordato preventivo cd. in bianco la partecipazione alle stesse gare, soltanto **previa autorizzazione giudiziale** nei casi urgenti, ovvero se detta autorizzazione debba ritenersi mera **condizione integrativa** dell'efficacia dell'aggiudicazione;*

3) ***in quale fase** della procedura di affidamento l'autorizzazione giudiziale di ammissione alla continuità aziendale debba intervenire onde ritenersi tempestiva ai fini della legittimità della partecipazione alla procedura e dell'aggiudicazione della gara;*

4) *se le disposizioni normative di cui all'art. 48, c. 17, 18, 19-ter, d.lgs. n. 50 del 2016 debbano essere interpretate nel senso di consentire la **sostituzione della mandante** che abbia presentato ricorso di concordato preventivo cd. in bianco ex art. 161, c. 6, cit. con altro operatore economico subentrante anche in fase di gara, ovvero se sia possibile soltanto la **mera estromissione** della mandante e, in questo caso, se l'esclusione del R.T.I. dalla gara possa essere evitata unicamente qualora la mandataria e le restanti imprese partecipanti al raggruppamento soddisfino in proprio i requisiti di partecipazione.*

Nel sottoporre alla Plenaria le predette questioni, il Collegio premette una breve disamina sugli istituti del **concordato cd. in bianco** e del **concordato con continuità aziendale**.

La **prima** figura, del tutto originale per il nostro ordinamento, consiste nella possibilità di depositare una domanda di concordato preventivo priva, di fatto, di contenuto, essendo finalizzata solo a chiedere al Tribunale la **concessione di un termine** per poter predisporre e poi presentare la vera e propria **proposta di concordato**, da corredare con il piano e la documentazione richiesta; la **seconda**, invece, disciplinata dall'art. 186-bis della legge fallimentare si ha quando *"il piano di concordato di cui all'articolo 161, c. 2, lett. e), prevede la **prosecuzione** dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione"*.

Tanto evidenziato, con riferimento alle **prime due** questioni pregiudiziali, la sezione rileva l'esistenza di un **contrasto giurisprudenziale**.

Un primo orientamento, **estensivo**, ritiene che la presentazione di una domanda di concordato *"in bianco"*, con riserva di istanza per il concordato con continuità aziendale, **non sarebbe causa di automatica esclusione** dalle procedure di affidamento dei pubblici contratti, specie allorquando la domanda abbia contenuti *"prenotativi"* della presentazione della proposta in continuità, anticipando espressamente tale volontà.

Per altro indirizzo giurisprudenziale di carattere più **restrittivo**, invece, **è da escludere a priori** ogni possibilità di partecipare alle pubbliche gare per l'impresa che abbia presentato la domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, c. 6, legge fallimen-

tare, quand'anche ci sia la relativa autorizzazione da parte del Tribunale, se detta partecipazione non è straordinaria e urgente (Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2019, n. 3984).

L'istanza di ammissione al concordato preventivo "in bianco" costituirebbe finanche una **condizione impeditiva** alla partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione delle commesse pubbliche (Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5966).

Secondo tale indirizzo, la partecipazione alle gare pubbliche e l'acquisizione delle relative commesse non possono, dunque, annoverarsi tra le attività di ordinaria amministrazione, necessitando comunque di **provvedimenti autorizzativi giurisdizionali** che accertino l'effettiva possibilità di contrarre con la stazione appaltante e di eseguire le obbligazioni oggetto di appalto; le norme pubblicistiche in tema di procedure di aggiudicazione consentono, infatti, la partecipazione alla gara solo all'impresa già ammessa al concordato con continuità aziendale, con relativo piano approvato e munita della specifica autorizzazione per la singola gara.

**Altra problematica**, strettamente correlata a quelle sopra evidenziate, attiene al **momento** in cui debba intervenire, per evitare l'esclusione dalla gara, l'**autorizzazione** contemplata dall'art. 186-bis della legge fallimentare necessaria per l'ammissione al concordato con continuità aziendale.

Il Collegio rileva sul punto che l'**eccezione al principio di continuità dei requisiti** in tanto può operare, in deroga al divieto per le altre procedure concorsuali, "*in quanto l'autorizzazione del tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 186-bis, c. 4, l.f. intervenga, dunque, prima della conclusione della fase ad evidenza pubblica*". Una volta definita quest'ultima, restano, invece, irrilevanti per l'Amministrazione le vicende intervenute nella sfera soggettiva dell'operatore economico.

Infine, con la **quarta ed ultima questione pregiudiziale**, la sezione si domanda se a seguito della presentazione di un'istanza di concordato in bianco ex art. 161, c. 6, l.f. da parte della mandante, a ciò debba conseguire soltanto la mera estromissione di quest'ultima, con possibilità di operarne la sostituzione anche con altra impresa, nuova e diversa da quelle facenti parte dell'originaria compagine, ovvero se, nel caso in cui la mandataria o le imprese residue non soddisfano autonomamente i requisiti di partecipazione, da ciò debba irrimediabilmente discendere l'esclusione dell'intero raggruppamento e l'illegittimità dell'aggiudicazione disposta a suo favore.

A tal riguardo, il Collegio si sofferma sulla cogenza del **principio di immutabilità della compagine dei raggruppamenti temporanei** ribadita in una pronuncia dell'Adunanza plenaria con la sentenza n. 8 del 4 maggio 2012, che ne ha anche precisato la portata. Nell'ambito di tale pronuncia, infatti, si è chiarito che la funzione del principio in esame è costituita dalla necessità di consentire all'Amministrazione la verifica **preliminare** della sussistenza dei requisiti di partecipazione alla gara e di impedire condotte elusive delle verifiche stesse concretizzantesi nella sostituzione degli attori economici in epoca successiva al relativo espletamento.

La sostituzione dell'operatore economico deve ritenersi ammessa solo laddove **non alteri la par condicio competitorum** (cui anche nella sezione Giurisprudenza di questa Rassegna si è fatto riferimento, n.d.r.) in quanto non si pone come elusiva della previa verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante. Tali sono, come precisato dall'Adunanza plenaria, le modifiche che vanno nel senso di una diminuzione dei soggetti partecipanti, che devono, quindi, ritenersi sempre **ammisibili**.

## DOTTRINA, PRASSI E NOTIZIE

*I contributi sottolineati, liberamente accessibili, sono visualizzabili per esteso cliccando in corrispondenza degli estremi*

### L'angolo della dottrina

Segnaliamo i seguenti contributi in materia di contratti pubblici, con le relative indicazioni per il loro reperimento:

#### GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

*(i dipendenti APAC accedono ai contenuti su [www.edicolaprofessionale.com/gda](http://www.edicolaprofessionale.com/gda) con le credenziali note)*

- G. FASANO, ***L'intelligenza artificiale nella cura dell'interesse generale***, 2020, 6, 715;
- C. GUCCIONE, ***Il progettista indicato e l'avvalimento***, 2020, 6, 797.
- L. TORCHIA, ***Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76. La responsabilità amministrativa***, 2020, 6, 763.

#### URBANISTICA E APPALTI

*(i dipendenti APAC accedono ai contenuti su [www.edicolaprofessionale.com/urbapp](http://www.edicolaprofessionale.com/urbapp) con le credenziali note)*

- C. CONTESSA, ***Le novità del "Decreto semplificazioni": ovvero nel settore dei contratti pubblici esiste ancora un "Codice"?***, 2020, 6, 757;
- V. NERI, ***La tutela dell'affidamento spetta sempre alla giurisdizione del giudice ordinario?***, 2020, 6, 794;
- C. PAGLIAROLI, ***Le (possibili) insidie insite nei ribassi temporali eccessivi e le soluzioni (ipoteticamente) percorribili per arginarle***, 2020, 6, 790.

\*\*\*\*\*

### A PROPOSITO DI... PROCEDURE TELEMATICHE – Nuova funzionalità della piattaforma SAP SRM per la gestione della lista delle lavorazioni e forniture nelle gare di lavori pubblici

Sulla **piattaforma trentina di e-procurement SAP SRM** è stata recentemente **rilasciata un'implementazione che consente**, nell'ambito delle procedure di gara di lavori pubblici da affidarsi a prezzi unitari o mediante il cd. Metodo Elettronico Semplificato (MES), **di creare e gestire a sistema la lista delle lavorazioni e forniture**.

L'evolutiva **rende più semplice ed agevole per i concorrenti l'elaborazione dell'offerta economica**, in quanto questa avviene mediante la compilazione di un file .xlsx specifico scaricabile dal sistema in corrispondenza di ogni procedura. L'operatore economico può formulare la propria offerta compilando il suddetto file tramite un programma per l'elaborazione di fogli di calcolo, tra cui LibreOffice Calc, Microsoft Office Excel e Numbers con esportazione in Excel. Al termine della compilazione è sufficiente caricare il file .xlsx sulla piattaforma di e-procurement che, in automatico, riporta quanto inserito nel "Documento di sintesi dell'offerta" da firmare digitalmente per l'effettivo invio dell'offerta.



Inoltre, la nuova funzionalità, a differenza dei file pdf editabili fino ad oggi utilizzati da molte Amministrazioni per questo tipo di procedure, consente di **adeguare i documenti di offerta alle caratteristiche minime richieste per i documenti informatici** ai sensi dell'art. 20, c. 1-bis del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), rendendoli immutabili e conservabili nel tempo.

Infine, prevedendo la possibilità per le stazioni appaltanti di scaricare, tramite la funzione "Istruttoria" del sistema, i file di offerta in formato .xlsx, tale aggiornamento **rende più agevole l'analisi delle offerte e l'eventuale elaborazione di dati e valutazioni** da parte del responsabile del procedimento.

I **manuali specifici per la fruizione** di questa nuova funzionalità sono disponibili nella sezione "Manualistica" della piattaforma e sul sito "Mercurio" relativo agli acquisti online della Pubblica Amministrazione ([www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp](http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp)), sia con riferimento alle operazioni che deve svolgere l'operatore economico sia in relazione agli adempimenti della stazione appaltante.

\* \* \* \* \*

## Approvato lo schema di contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in PPP

Con delibera n. 1116 del 22 dicembre 2020 dell'ANAC e determina n. 1 del 5 gennaio 2021 del Ragioniere generale dello Stato, è stato approvato uno schema di **"Contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche a diretto utilizzo della Pubblica Amministrazione, da realizzare in Partenariato Pubblico Privato"**, corredato da una relazione illustrativa.

Si tratta di uno schema di contratto standard, non vincolante, che intende fornire alle stazioni appaltanti uno strumento capace di **promuovere l'efficienza e la qualità dell'attività amministrativa** nel settore del Partenariato Pubblico Privato, mediante una corretta allocazione dei rischi tra i soggetti e un'adeguata bancabilità del progetto. Inoltre, tale guida costituisce un supporto a **tutela della finanza pubblica**, poiché delinea gli elementi essenziali per una corretta classificazione *off balance* di tali operazioni, non generativa di nuovo debito e deficit.

---

Rassegna di giurisprudenza, normativa, dottrina e notizie cui hanno collaborato, in questo numero:

Vincenzo Castello, Federica Fiore, Federica Migliore,  
Laura Piccoli, Chiara Salatino, Leopoldo Zuanelli Brambilla

Provincia autonoma di Trento - Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) - via Dogana n. 8  
38122 Trento (TN) - Tel 0461/496494 - Fax 0461/496422 - [apac@provincia.tn.it](mailto:apac@provincia.tn.it) - [www.appalti.provincia.tn.it](http://www.appalti.provincia.tn.it)

\* \* \* \* \*

Crediti immagini: <https://pixabay.com/es>



La rassegna si configura esclusivamente come uno strumento di lavoro e non rappresenta in alcun modo gli orientamenti operativi dell'Agazia provinciale per gli Appalti e Contratti e dei Servizi che ne dipendono. Nonostante la cura nel reperire, analizzare e diffondere i dati, in nessun caso l'Agazia potrà essere ritenuta responsabile di danni, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente dalla consultazione e dall'utilizzo dei suoi contenuti, nonché dall'affidamento degli utenti sui medesimi. Inoltre, alcune informazioni sono collegate a siti esterni rispetto ai quali APAC non ha alcun controllo e pertanto, analogamente, non può assumersi responsabilità.